

STUDIO NOTARILE
Dott. FRANCESCO SAIA
Avenue du Conseil des Commis, 12
11100 AOSTA
Telefono e Fax 0165.363944

REP. N. 123.548

RACC. N. 44.184

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione "VOLONTARI DEL SOCCORSO DI COGNE - ORGANIZ-
ZAZIONE DI VOLONTARIATO" in forma breve ODV con sede in **Cogne**
(AO).

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO DI
AOSTA

IN DATA 27/12/2022

AL N. 7460 S 1/T

con EURO - //

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue.

Il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore sedici e
trenta.

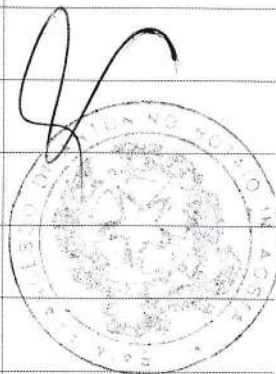
(23 Dicembre 2022)

In Aosta, nel mio Studio in Avenue du Conseil des Commis, 12.

Innanzi a me Dottor **Francesco Saia**, Notaio in Aosta, iscritto
presso il Collegio Notarile di Aosta, è presente la signora:

IACOMINI Ileana, nata ad Aosta (AO) il 20 aprile 1971, resi-
dente a Cogne (AO), Via Sonveulla, n. 24, Codice Fiscale CMN
LNI 71D60 A326C nella sua qualità di Presidente e legale rap-
presentante dell'associazione denominata:

**"VOLONTARI DEL SOCCORSO DI COGNE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTA-
RIATO"**, in forma breve ODV con sede in Cogne (AO), località
Villaggio Minatori, n. 49, col codice fiscale n° 91027160075,
della cui identità qualifica e poteri Io Notaio sono certo la
quale mi richiede di redigere il verbale di assemblea straor-
dinaria della **Associazione riunitasi in questo giorno luogo ed**
ora in seconda convocazione essendo la prima convocazione del
22 dicembre alle ore 23,00 andata deserta, per discutere e de-



liberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche statutarie in merito alla variazione degli articoli "6" (requisiti) e "25" (vacanza di componenti e decadenza degli organi) richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 4 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme allo stato attuale ai requisiti di legge richiesti dal codice del terzo settore.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di Statuto la componente la quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di se medesima, ed i signori Fattore Nathalie, Billia Gilberto, Massera Fabrizio e Robiolio Marco;
- che sono presenti in proprio cinque associati nelle persone della signora iacomini Ileana, ed i signori Fattore Nathalie, Billia Gilberto, Massera Fabrizio e Robiolio Marco;
- che l'assemblea è validamente costituita;

La Presidente esposti i motivi che richiedono le modifiche dello statuto sociale di cui sopra richieste dalla nuova legislazione invita l'Assemblea a deliberare.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di modificare lo statuto sociale in merito alla variazione degli articoli 6 (requisiti) e 25 (vacanza di componenti e de-

cadenza degli organi), richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 4 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme allo stato attuale ai requisiti di legge richiesti dal codice del terzo settore, che al presente atto **si allega sotto la lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale dispensatamene dalla parte comparente la lettura, e autorizzare la comparente, a tutte quelle modifiche aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità e a provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa sugli Enti del Terzo Settore.

L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di provvedere:

alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC `politiche_sociali@pec.regione.vda.it` dello statuto aggiornato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta;

a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare il Presidente con il proprio SPID o la propria carta d'identità elettronica dovrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e depositare il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea, redatto secondo le indicazioni ministeriali, sul portale entro 90 giorni dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette.

Il presente atto è esente da qualsiasi imposta art. 82 D.Lgs.



117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
alla comparente, che lo approva, conferma e con me lo sotto-
scrive alle ore diciassette. Scritto in parte da persona di
mia fiducia ed in parte da me su un foglio di cui occupa tre
intere facciate e quanto di questa.

In originale firmato

IACOMINI Ileana

Francesco SAIA notaio

Sc

Statuto dell' Organizzazione di Volontariato

VOLONTARI DEL SOCCORSO DI COGNE – ODV

esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e dell'art. 26 del Dlgs 105/2018

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata VOLONTARI DEL SOCCORSO DI COGNE - organizzazione di volontariato (o anche, in forma breve ODV) con sede legale in Cogne.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi e finalità

Lo scopo specifico dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale con l'azione diretta, spontanea, personale e gratuita dei propri soci, contribuendo ai principi della mutualità favorendo lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, della protezione civile ed in quello della disabilità;

Scamm Pleano

francisco

- c) promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- a) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- b) servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza o con mezzo dell'ODV;
- c) trasporti di tipo sanitario a valenza sociale con mezzo dell'ODV (trasporto dal domicilio ad una struttura sanitaria per visite, esami, ecc.; trasporto per cicli di terapie presso enti convenzionati; consegna a domicilio di farmaci, materiale sanitario, ecc.) accompagnato e supportando il paziente nei suoi spostamenti e attese;
- d) assistenza a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, ecc.;
- e) azioni di soccorso sanitario, sulla base dei piani regionali di protezione civile in caso di maxiemergenze, emergenze non convenzionali e calamità;
- f) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- h) iniziative di protezione civile;
- i) attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale;
- j) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- k) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci volontari tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione, che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

I Soci aderiscono all'associazione sottoscrivendo la quota associativa, impegnandosi ad accettare le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne, e prestando la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione. I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi nell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

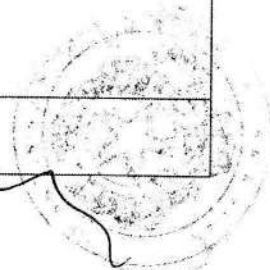
L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, compilando il modulo di iscrizione predisposto dall'organizzazione, comunicando i propri dati anagrafici corredati da certificato di idoneità psico-fisica; questi verranno trattati con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di privacy e successive variazioni ed integrazioni. La non ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo e motivata all'interessato entro 60 giorni. Sarà in seguito avallata dalla successiva Assemblea ordinaria.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

Scanni Reano

Paolo Corro



I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) controllo sull'andamento del ODV;
- f) consultazione dei libri sociali previa richiesta del Consiglio direttivo;
- g) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 – Doveri

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) svolgere le attività preventivamente concordate;
- c) seguire i percorsi formativi previsti dall'ODV;
- d) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- e) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- f) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità, nel caso in cui il socio, entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) per esclusione, nel caso in cui il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- c) per recesso, nel caso in cui il socio abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. Inoltre, nel caso in cui il recesso non sia stato comunicato per tempo, il socio dovrà coprire la spesa sostenuta per la sua copertura assicurativa, relativa all'anno di esercizio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e avallata dall'Assemblea ordinaria durante la sua successiva riunione.

Il socio o sottoposto ai provvedimenti di cui alla lettera b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

I provvedimenti di cui alla lettera b), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 10 – Scritture contabili e bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto per cassa (ai sensi del comma 2 del art. 13 del Codice del Terzo Settore) relazione al rendiconto che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il bilancio preventivo, con le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 10 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro il 31 maggio dell'anno successivo.

In riferimento all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, se necessario, il bilancio di esercizio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS – e esposto sul sito dell'ODV con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Esercizio finanziario ed entrate

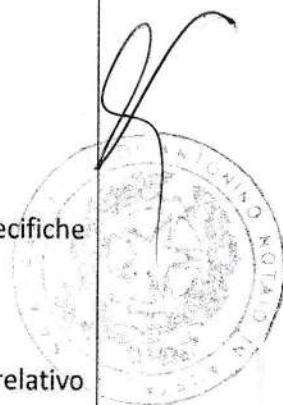
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati ed erogazioni liberali;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) da contributi di organismi internazionali;

Scammieano

Francesco



m) ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'Art. 11, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 13 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se nominato

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 16 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in proprio o per delega ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in proprio o per delega.

Art. 18 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea può nominare due scrutatori per le votazioni palesi.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

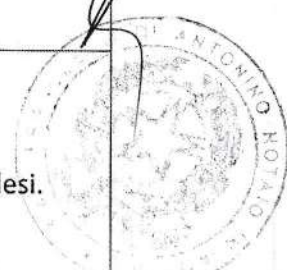
Art. 19 – Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti,

Sammi Reano

Giacinto Per



in proprio o per delega, con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Art. 20 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i soci minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro, tale voto è computato ai fini dei quorum assembleari. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 21 – Competenze

Competenze dell'Assemblea ordinaria:

- a) delibera sulla variazione della sede legale;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio direttivo;
- d) determina l'importo annuale delle quote associative;
- e) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- f) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- g) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca, se istituito, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k) avalla la non ammissione e/o l'esclusione di un socio a seguito della delibera del Consiglio direttivo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- b) sulle modifiche dello statuto sociale e/o dell'atto costitutivo;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Art. 22 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, compreso il presidente.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile e dal Codice Etico ANPAS.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere aperte ai soci, come uditori, salvo che per argomenti riguardanti le singole persone.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Sammi Reano

francesco per

Art. 23 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le sue deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente con più anni di servizio.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 24 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- d) redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- e) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- h) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 60 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci. La delibera di rigetto viene emessa in forma motivata;
- i) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- j) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- k) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- l) recepisce ed adotta quanto previsto nelle deliberazioni degli organi regionali in materia di volontariato del soccorso;
- m) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- n) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 25 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea ordinaria. La mancata ratifica non

incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Qualora non si disponga di tale graduatoria, il consiglio direttivo continuerà con il suo mandato fino all'assemblea successiva, in cui verrà nominato un nuovo membro.

Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente, dell'Organo di controllo, ove istituito, e del Collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 26 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente presiede le assemblee e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art 27 - Organo di controllo

Qualora il Consiglio direttivo o l'Assemblea dei soci lo ritenesse necessario o qualora sia previsto per legge, un Organo di controllo o un Collegio dei revisori dei conti potrà essere istituito.

L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea ordinaria nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. Egli dura in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile. Nel caso in cui sia scelto tra gli associati, non può essere retribuito.

L'Organo di controllo in particolare:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida;
- c) può procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Boomi Reano

Franco Reano

Nello specifico l'Organo di controllo:

- a) verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo;
- b) verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
- c) verifica il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
- d) redige la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.

L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Nei casi previsti dall'art. 31, co 1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 28 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro degli associati;
- b) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- c) il registro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui vengono trascritti anche i verbali;
- d) il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale, durante la successiva riunione dopo la presentazione dell'istanza, rilascia o meno il suo consenso. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 29– Regolamento

Il Regolamento stabilisce e dettaglia le modalità di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 30 – Scioglimento dell'Associazione

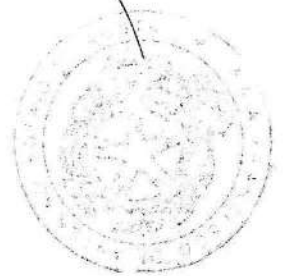
L'associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge e previo il parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'art 45 del Codice del Terzo settore, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato del Terzo Settore. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Scomi Franco

franco scomi



E' copia conforme all'originale firmata a mente di legge, contenuta
in diciotto facciate, rilasciata ad uso amministrativo.

Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 12,

Addì 27 Dicembre 2022.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and cursive. The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "COMUNE DI AOSTA" at the top and "CANTONE DEL VALLE D'AOSTA" at the bottom. The inner circle contains a coat of arms in the center, with the words "MUNICIPALITE" and "COMMUNE" on the left and right sides respectively.